


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Maria Renda, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.  vertente

TRA

elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Vico II° Corso Mazzini, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Concetta Nunnari che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.

opponente

E

COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del Comune di Catanzaro, Via Jannoni, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Molica, Ida Paladino e Anna Maria Paladino giusta procura in calce all'atto di citazione

opposto


E


EQUITALIA SUD s.p.a. (già Equitalia etr s.p.a.), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via G. Poerio, presso lo studio dell'Avv. Teresa Calfa, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione

opposto

Oggetto: opposizione agli atti esecutivi

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato, la parte opponente in epigrafe spiegava opposizione avverso la cartella esattoriale n.  emessa da Equitalia Sud s.p.a., con cui le veniva chiesto il pagamento di € 119,95

Assumeva l'opponente la mancanza di notifica del titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, , l'illegittimità di alcune somme portate in cartella; la mancata notifica dell'avviso bonario richiesto a pena di nullità ex art. 6, co 5, L. 212/2000.

Si costituiva l'Equitalia Sud s.p.a. eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.

Il Comune di Catanzaro nel costituirsi deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione.



La causa istruita documentalmente, all'udienza del 18 gennaio 2013 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che, in relazione alle azioni esperibili rispetto alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, la Corte di Cassazione, con sentenza del 26.07.06, n. 16997, ha indicato come esperibile l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Tanto premesso, occorre a questo punto rilevare la tempestività della presente opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., co 1, tenuto conto che rispetto alla notifica della cartella esattoriale effettuata il 19.01.2012, l'odierno giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 6.02.2012.

Passando al merito, considerato che in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario nè mediante ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice di Pace, nè mediante ricorso amministrativo davanti al Prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando così la successiva cartella esattoriale, fondata sul verbale medesimo, codesto giudicante ritiene fondate le censure mosse dall'opponente.

Dall'esame della documentazione in atti, si evince che la sanzione amministrativa da cui deriva la cartella opposta è stata oggetto di un giudizio di impugnazione conclusosi con la sentenza del G d P di Catanzaro n. _____, non notificata in forma esecutiva come prescritto dall'art. 479 c.p.c., prima della notifica della cartella esattoriale.

Stante il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, superflua appare la valutazione degli ulteriori profili di censura dedotti dall'opponente.

Va, altresì, rilevata la estraneità del Concessionario del Servizio della Riscossione dei Tributi rispetto alla fase che precede la notifica della cartella di pagamento, quale momento iniziale dell'attività del Concessionario.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Compensa interamente le spese del giudizio tra l'opponente e l'Equitalia Sud s.p.a..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto accerta e dichiara l'illegittimità della cartella opposta;
- 2) condanna il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio che si liquidano, in forza del D.M. 140/2012, in €

1.550,00, oltre accessori di legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del
procuratore costituito.

3) Compensa le spese tra parte opponente e Equitalia Sud s.p.a.
Catanzaro, 1 luglio 2013

Depositato in Cancelleria

oggi 11-11-2013

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

Il GOT

dott.ssa Maria Renda

Maria Renda

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Fabiano